

IMPERO ROMANO, CRISTIANESIMO, FONTI DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. Diritto ed Impero romano. – 2. Uno sguardo all'ultimo Impero romano. – 3. Cenni sul Cristianesimo. – 4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche.

1. *Diritto ed Impero romano*

In Italia una lunga tradizione distingue fra l'insegnamento universitario del diritto romano e quello dei periodi successivi. Nel rispetto di questa tradizione, un esame – per quanto rapido – delle caratteristiche del “diritto” nei secoli altomedievali comporta un confronto con quanto lo ha preceduto (anche per la grande levatura del diritto romano): la progressiva perdita, per secoli, delle conoscenze acquisite col diritto romano ha costituito un impoverimento enorme, da ogni punto di vista. Si deve perciò fare almeno un cenno alle caratteristiche essenziali del diritto romano tardoantico: si notano subito almeno tre punti, e cioè la raffinata organizzazione amministrativa dell'Impero del tempo (rispetto alla pochezza successiva), l'emersione della Chiesa (in seguito pure basilare per la vita sociale), l'importanza dei giuristi e della scienza giuridica per la conoscenza ed applicazione del diritto e della giustizia (sostituiti in seguito con altre approssimative soluzioni). L'eredità del periodo tardoantico solo in piccola parte si è trasmessa a quello successivo (ove al massimo qualcosa faticosamente è perdurato), per una completa diversità di concezioni di vita, di mentalità, di ordinamento. Un mondo si è venuto consumando e perdendo, un altro vi è subentrato (non in positivo, anche per il diritto).

Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto ha instaurato a Roma il principato ereditario, che si è trasformato molto presto in impero. Le guerre si svolgono ormai in zone di confine, ben lontane da Roma

e dal bacino del Mediterraneo a questa soggetto, a cui sono assicurati secoli di pace e di benessere. Tale situazione di stabilità facilita il rispetto del diritto e la sua pacifica evoluzione. Col tempo si assiste alla divinizzazione della figura dell'imperatore. Nel 212 l'editto di Caracalla riconosce la cittadinanza romana a tutti i provinciali liberi. Alla fine del terzo secolo (284-305) l'imperatore Diocleziano introduce una vasta riorganizzazione, centrale e periferica, dell'Impero, per renderne più efficiente l'amministrazione e pure per contrastare la tendenza all'elevazione ad imperatore da parte dell'esercito di propri generali. Tale ultimo obiettivo viene presto disatteso dalle lotte che portano al potere imperiale il solo Costantino. Questi nel 313 emana l'editto di tolleranza dei Cristiani e nel 330 fonda una nuova capitale orientale dell'Impero, che battezza in proprio onore Costantinopoli (la località prima era detta Bisanzio), lasciando anche effettivamente Roma. Si accentua così la suddivisione dell'Impero in due parti, una occidentale con capitale Roma ed una orientale con capitale Costantinopoli. Nel 380 l'imperatore Teodosio I vieta i culti diversi da quello cristiano, che diventa quindi religione di stato. Alla sua morte (395) i due figli si spartiscono ufficialmente l'Impero, con ciò accentuandone d'ora in poi la bipartizione: ad Arcadio l'Oriente, ad Onorio l'Occidente.

Nel frattempo la Chiesa cristiana è venuta organizzandosi secondo una propria impostazione. In ogni città il popolo cristiano elegge (o, meglio, in genere acclama) un proprio capo spirituale, il vescovo, che sovrintende alla vita religiosa della città e dei dintorni. Tra i vescovi, alcuni vengono ad assumere una superiorità rispetto ad altri, come quello di Roma ("papa" o "pontefice") ed i vari patriarchi (come quelli di Aquileia, Alessandria o Costantinopoli). Tra i vescovi si svolgono riunioni collegiali, dette concili, locali o generali, in cui si prendono decisioni di rilievo per la fede cristiana: ad esempio, nel concilio di Nicea del 325 si decide che è eretica la tesi del vescovo Ario (i cui seguaci perciò sono detti "ariani", ma senza alcun riferimento razziale, bensì solo religioso), la quale sostiene che le tre "persone" della Trinità non hanno la "stessa essenza" (in specie il Figlio rispetto al Padre).

Nel secolo V si svolgono frequenti e violente spedizioni armate e migrazioni di popoli germanici in Occidente ("barbari" rispetto all'evoluta civiltà romana). Il loro risultato positivo porta all'affermazione dei nuovi regni germanici, più o meno sensibili alla tradizione romana: i Visigoti nella Gallia meridionale e poi in Spagna, i Vandali in Spagna e poi in Africa, i Franchi in Gallia, i Burgundi fra questa ed il Reno, gli Eruli e poi gli Ostrogoti in Italia. Restano comunque sacche di persistenza romana, difesa dai lati-

fondisti locali con proprie truppe, coordinate per lo più con difensori delle mura cittadine, spesso ispirate dai vescovi. L'Impero romano d'Occidente, via via già menomato, termina formalmente col 476, mentre quello d'Oriente durerà sino al sec. XV.

Ciò non impedisce che proprio un imperatore bizantino, Giustiniano, nella prima metà del successivo sec. VI coltivi il progetto di un grande ripristino della tradizione romano-bizantina: fa raccogliere i testi basilari del diritto romano, avvia la riconquista della parte occidentale dell'Impero, che si arresta però – ed inoltre per un solo quindicennio – all'Italia. È proprio grazie a Giustiniano che è giunta sino a noi la testimonianza della grande fioritura del diritto romano: senza le sue raccolte gran parte dei testi giuridici romani si sarebbe persa. Poi è praticamente il buio. Nel 568 scendono in Italia i Longobardi e la dominazione bizantina nella nostra penisola si riduce di molto. La civiltà romana, anche del tempo tardoantico, si è ormai esaurita: subentra in pieno il periodo germanico.

2. Uno sguardo all'ultimo Impero romano

La plurisecolare durata del dominio romano è stata favorita da un'efficace organizzazione, basata – oltre che sulla forza militare – sulle regole giuridiche. La capacità di predisporle e di affidarsi ad esse è stata una delle ragioni di una così lunga esistenza. Lo stesso esercito funzionava secondo regole ben precise, che ne differenziavano l'azione da altri gruppi di armati. Nel caso di Roma, il diritto ha avuto una rilevante importanza per l'espansione e la sopravvivenza della sua dominazione, perché è stato tramite il diritto che si è attuata la disciplina del funzionamento, al centro come alla periferia, delle istituzioni romane. Altri imperi (come quello macedone) si sono sfaldati presto, affidati com'erano più alla personalità dei fondatori che ad un'efficace organizzazione fissata da norme giuridiche.

L'imperatore Diocleziano (284-305 d.C.) ha avviato una grande riorganizzazione dell'Impero, completata poi da Costantino (morto nel 337). Tale ordinamento vede al vertice l'imperatore, considerato ormai fonte di ogni potere: intorno a lui c'è una corte di funzionari, con compiti precisi, in cui sono compresi non pochi giuristi. Esistono specifiche mansioni per i diversi uffici, fissate da norme: si afferma il concetto del funzionario, con le sue competenze (da cui non deve debordare, e su cui altri non devono inserirsi). L'ufficio prevale sulla persona: ognuno deve attenersi alle funzioni

prefissate, sia nell'amministrazione centrale che in quella periferica. Le cariche militari sono separate da quelle civili; a sé stanno poi quelle finanziarie.

I due imperatori (uno in Oriente, uno in Occidente) sono coadiuvati da due Cesari (peraltro non sempre designati) e dai propri funzionari centrali ("quaestor sacri palatii", "magister officiorum", ecc.). L'Impero è suddiviso in quattro grandi prefetture, affidate ad un prefetto del pretorio: l'Oriente; l'Illirico; l'Italia (e l'Africa); le Gallie (e la Spagna). Ciascuna di esse è divisa in diocesi (6 in Oriente, 6 in Occidente) ed affidata ad un vicario. Ogni diocesi è suddivisa in province (114 in tutto), a capo di ciascuna delle quali sta un "rector" o "praeses" (preside). In ogni provincia, poi, si trovano le diverse città ("municipia"), rette dalla "curia" dei cittadini notabili locali ("decuriones").

Le funzioni civili sono separate da quelle militari. L'esercito è composto da fanteria e cavalleria: a capo dei fanti c'è un "magister peditum", dei cavalieri un "magister militum". Se il comando è unificato, è affidato ad un "magister militum utriusque militiae". Seguono poi, in gerarchia, i graduati inferiori. La capacità bellica dell'esercito si basa sulla sua organizzazione (dovuta a norme precise), oltre che sulle armi e sull'addestramento. Col tempo vengono arruolati pure uomini estranei all'Impero, dato lo scarso interesse dei cittadini a farne parte: si infiltrano così gruppi di germani, che in tal modo acquisiscono le conoscenze belliche imperiali. Nell'esercito esistono truppe stanziato lungo i confini (per lo più il corso del Danubio e del Reno): sono i "milites" limitanei o "ripenses", a cui spesso sono cedute terre da sfruttare (e difendere da aggressioni esterne lungo il confine, o "limes"). Nelle retrovie sono poi sistemati altri contingenti di armati, pronti ad accorrere in caso di necessità. Per l'esercito vigono disposizioni particolari e più semplici, che facilitano la vita del militare e favoriscono una certa elasticità nelle precise regole del diritto romano; ciò vale in specie per coloro che non sono romani e seguono tradizioni diverse (come i gruppi germanici assoldati).

Esiste inoltre un apparato finanziario, incaricato di riscuotere i tributi e di retribuire i dipendenti imperiali, sia civili che militari. La progressiva inefficienza di questo settore viene causando gravi disfunzioni nell'amministrazione, con conseguente possibilità di autonome iniziative dei funzionari e dei militari per procurarsi direttamente denaro (corruzione, prevaricazioni, appropriazioni violente, requisizioni): è la crisi del sistema.

Il diritto romano distingue fra "cittadini romani" (dopo l'editto di Caracalla del 212 tutti i "liberi", anche delle Province italiche) con capacità

giuridica e politica, distinti dai “servi”, privi di capacità giuridica (quindi simili a beni). La donna libera ha capacità giuridica, pur con alcune limitazioni. Esistono poi differenziazioni fra le persone a seconda della condizione sociale di appartenenza.

La normativa che regge l’Impero è di per sé apprezzabile e dimostra la capacità romana di giovare delle regole giuridiche per far funzionare il complesso ordinamento imperiale. Essa però negli ultimi secoli si rivela non solo troppo macchinosa, ma soprattutto spesso disattesa. Ciò causa non solo disfunzioni, ma sfiducia: ad esempio, la cattiva amministrazione della giustizia finisce con l’indurre i cittadini ad evitarla e ad affidarsi piuttosto al vescovo per dirimere le controversie. L’inadeguato funzionamento dell’apparato pubblico, unito ad altri gravi elementi di crisi economica, sociale e militare, porta tra IV e V secolo alla progressiva decadenza ed all’insicurezza nella stessa difesa dei confini e dell’ordine pubblico, in specie nella parte occidentale dell’Impero.

3. *Cenni sul Cristianesimo*

L’influenza del Cristianesimo ha portato a numerose modificazioni – anche di principi – nel diritto romano: si è fatta sentire a partire dal sec. IV (dopo l’editto di tolleranza del 313) e si è accentuata col tempo. Lo stesso concetto di giustizia ne è stato coinvolto, in connessione con il rilievo dato dal Cristianesimo – ad esempio – all’eguaglianza fra tutti i fedeli ed alla fratellanza, al perdono ed alla carità. La legislazione è stata ispirata spesso da valori cristiani; la stessa riproduzione dei testi dei giuristi classici è stata a volte modificata per inserirvi interpolazioni equitative¹ di matrice cristiana.

Il Cristianesimo si diede un’organizzazione, ispirandosi in parte ai modelli di quella imperiale: ciò ne sostenne nei secoli la vita e – quando quella imperiale entrò in grave crisi – esso fu in grado di presentarsi a sostegno di

¹ Con la “interpolazione” il testo originario viene modificato dal compilatore successivo in base alle proprie prospettive, in modo che venga a dire quanto questo si aspetta: l’interpolazione viene quindi ad alterare la genuinità iniziale (e la paternità del pensiero dell’autore) ma rappresenta il pensiero o il coordinamento del successivo trascrittore. Si è discusso a lungo, circa un secolo fa, sulla portata delle interpolazioni – giustinianee e pre-giustinianee – dei passi dei giuristi romani classici; attualmente la critica interpolazionistica è meno marcata, ma è comunque indubbio il lavoro effettuato sotto l’influenza della religione cristiana.

una società civile un po' meno differenziata. In ogni città il capo religioso dei cristiani era il vescovo, scelto in genere dal clero locale ed acclamato dal popolo ("elezione canonica"). I vescovi delle città della provincia (secondo l'organizzazione imperiale costantiniana) erano coordinati da quello che reggeva la capitale della provincia stessa, detto metropolita. Esistevano inoltre vescovi di sedi particolarmente prestigiose, detti patriarchi, ed a Roma il pontefice. Quest'ultimo venne assumendo una superiorità spirituale generale (anche se da alcuni patriarchi discussa), quale successore di Pietro nella "cattedra" vescovile romana.

La Chiesa cristiana d'Occidente acquisì abbastanza presto quindi una propria struttura, ispirandosi anche al modello imperiale. Tra il IV e V secolo si affermò il primato spirituale del papa o pontefice (vescovo di Roma), rafforzato poi dall'opera e dalla figura di papa Leone Magno (440-461). La Chiesa nel sec. V, ormai organizzata in modo organico e capillare, si presentò come un ben preciso punto di riferimento per la popolazione, in sostituzione di uno spesso evanescente potere imperiale: l'autorità dei suoi capi spirituali venne assumendo un ruolo di rilievo nella società. Ad esempio, con sempre maggior fiducia i cristiani affidarono al proprio vescovo, piuttosto che alle previste autorità locali, la risoluzione delle loro controversie nella "episcopalis audientia"²: se all'inizio la decisione ebbe semplicemente valore privato, la stessa autorità imperiale la riconobbe come vero giudizio arbitrale e si impegnò poi alla diretta esecuzione della decisione al pari di una sentenza del giudice pubblico.

Già in questi secoli la Chiesa ebbe un suo ordinamento ed un suo diritto, con norme fissate anche dalla riunione dei vescovi in concili sia provinciali che generali ("ecumenici"), svolti su convocazione e sotto la vigilanza delle autorità pubbliche, compreso l'imperatore. Questo, anzi, si intromise sovente negli stessi lavori conciliari e – specie in Oriente – fu portato al "cesaropapismo", cioè a pesanti ingerenze nei confronti della Chiesa. A tali intromissioni si oppose in Occidente papa Gelasio I (492-496), alle cui enunciazioni di autonomia della Chiesa ("teoria gelasiana") si ispirò per secoli quella occidentale. Tale concezione di un ordine religioso ed un ordine civile fra loro separati costituisce una caratteristica della tradizione giuridica europea, a differenza di altre (come quelle ebraica, islamica o cinese), ove tale distinzione viene ignorata ed ove ordinamento civile e reli-

² Si trattava, come indica lo stesso termine, dell'udienza data – per lo più periodicamente – dal vescovo ai propri fedeli per seguirli nei loro problemi religiosi: a questi si affiancarono quindi quelli della convivenza con gli altri fedeli, secondo una valutazione che estendeva le competenze del vescovo, sino a farne il tutore della vita sociale (in assenza, o quiescenza, di altre autorità ...).

gioso tendono a coincidere. La teoria gelasiana poté subire appannamenti anche in Europa in certi periodi, ma vi è stata comunque a lungo un punto preciso di riferimento, senza eccessive commistioni (volta a volta nei diversi frangenti auspiccate o previste o da parte civile o da parte religiosa)³.

La religione cristiana – sulla base della precedente esperienza ebraica – riconosce un valore centrale al “Libro (o, meglio, “Libri”) della legge”, manifestazione della Parola di Dio. Questa particolare prospettiva può aver avuto una certa influenza sull’ultimo diritto romano e pure in seguito: il giudice – e il giurista –, che in precedenza erano considerati gli “interpreti” del diritto, secondo tale prospettiva sono considerati coloro che devono solo applicare “la legge” scritta, cioè l’unica fonte del diritto, in base a quanto è contenuto in quello specifico testo normativo, senza discussioni o “interpretazioni” che si scostino dalla “legge” autoritariamente fissata. L’antica tradizione dell’“interpretatio” giurisprudenziale romana viene ridimensionata col richiamo al principio d’autorità della “legge scritta”.

4. *La giurisprudenza e le fonti giuridiche*

Se il diritto romano ha rappresentato qualcosa nella storia della civiltà, ciò è dovuto alle acquisizioni ‘scientifiche’ e concettuali maturate tramite la giurisprudenza, cioè tramite il ragionamento dei suoi esperti (“iuris periti”).

Il periodo più significativo della “giurisprudenza” romana è stato quello fra il 200 a.C. ed il 200 d.C: in questo arco di tempo di quattro secoli si è consolidata la fama degli esperti del diritto (“iuris periti”) e delle loro scuole, a cui i cittadini ed i politici romani chiedevano consulenze⁴ decisive per la risoluzione delle controversie, secondo la loro interpretazione di quanto stabiliva il diritto (“ius”). A tali esperti, infatti, la società del tempo riconosceva la capacità e la competenza di dedurre tramite il proprio ragiona-

³ Come noto, ci furono altri periodi confusi, in periodo carolingio (“tuitio” imperiale della Chiesa), durante la lotta per le investiture, nei secc. XIII-XIV, con la controriforma, col giurisdizionalismo ... Nel complesso però la prospettiva di una separazione caratterizza la civiltà occidentale, ad esempio rispetto a quella islamica. Ciò vale in particolare attualmente, con le problematiche – anche giuridiche – conseguenti.

⁴ Si sofferma su questi aspetti il corso di Storia del diritto romano; qui basti rilevare che lo stesso magistrato romano destinato a risolvere le controversie, precisate le ragioni del contendere, rinvia le parti al giurisperito per la soluzione del caso.

mento giuridico (“interpretatio”) – condotto con metodo scientifico e con approfondimenti concettuali – le regole desumibili da una serie di principi e di comportamenti, che costituivano lo “ius”.

Accanto allo “ius” esisteva pure un certo numero di “leges” (votate in un periodo più antico dall’assemblea popolare, in seguito dal Senato), nonché di editti delle autorità politiche, di cui questi esperti tenevano conto. Era però soprattutto sui principi dello “ius” (dedotti dall’esame della vita e della mentalità del tempo) che si sviluppava la loro “interpretatio”⁵. Si deve peraltro constatare che già nell’età repubblicana le leggi sono venute via via aumentando.

Con il progressivo affermarsi del potere imperiale si assiste ad un rapido dilatarsi della legislazione, monopolizzata dall’imperatore (e dai suoi collaboratori, nonché dagli organi imperiali): le “leges” (nelle loro diverse accezioni) vengono a comprimere ed a ridurre via via la portata dello “ius” e della “interpretatio prudentium”. Il diritto tende a divenire sempre più espressione della volontà del legislatore (imperiale) nell’assolutezza dei suoi comandi ed a richiedere sempre meno l’intervento – anche creativo ma autonomo – dei giuristi.

Questi, anzi, sono indotti spesso ad inserirsi nella stessa amministrazione imperiale, con funzioni sia legislative che giudiziarie: in tal modo l’antica tradizione giurisprudenziale – con i suoi metodi logici e scientifici – viene ricompresa entro l’apparato amministrativo pubblico, per collaborare dall’interno di questo alla produzione di un diritto legislativo, che promana in ultima analisi dalla volontà autoritaria del principe-legislatore e non deriva più dalla considerazione autonoma – da parte dei giuristi – dei principi che reggono la vita e la mentalità della società del tempo.

L’ampiezza della legislazione imperiale indusse sin dal sec. IV alcuni privati a redigerne delle raccolte: sono note in proposito quelle del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, che riunivano i rescritti imperiali sino ai tempi di Diocleziano. Di tali compilazioni si ha solo la notizia e si è perso il testo: possono essere ricordate perché per prime furono redatte a forma di libro (e non di rotolo di papiro) e presero il nome di “codice”, termine che nei secoli fu poi usato dai giuristi in varie accezioni⁶. Al-

⁵ La “interpretatio” del giurista romano è molto più della nostra attuale interpretazione: egli provvedeva alla risoluzione del caso tenendo conto dei diversi principi giuridici a lui noti, in pratica con un’autonomia di giudizio e di valutazioni che gli era riconosciuta in quanto egli conosceva “la scienza” ed i “segreti” del diritto, come avveniva per il medico o il chimico nel loro campo di conoscenze.

⁶ I codici Gregoriano ed Ermogeniano furono naturalmente usati per redigere le raccolte tardoimperiali successive.

l'esempio di tali iniziative private si è rifatto l'imperatore d'Oriente Teodosio II, che nel 438 ha promulgato per la sua zona di competenza un'ampia raccolta di leggi imperiali emanate da Costantino in poi: si tratta del Codice Teodosiano, suddiviso per argomenti in 16 libri (e questi in titoli), in cui – per ogni materia – le costituzioni sono riunite in sequenza cronologica. L'imperatore occidentale Valentiniano III ne ha contemporaneamente esteso la vigenza in Occidente⁷, ove il Codice Teodosiano ha avuto una profonda influenza, perché per secoli ha tramandato la conoscenza della tradizione romana nelle zone (Spagna e Francia) in cui non è stata in seguito adottata la compilazione giustiniana. Non solo, ma nella stessa Italia centro-settentrionale l'uso per un secolo del diritto romano teodosiano non è stato completamente scalzato dal successivo diritto giustiniano, ben presto trascurato per l'invasione longobarda. Anche il Codice Teodosiano non si è conservato nella sua interezza. Oggi ne sono note delle parti, tramandate anche grazie alla successiva legislazione visigotica, che ne ha riprodotto numerosi passi (nel "Breviario Alariciano" o "Lex romana Wisigothorum").

Un secolo dopo, un altro imperatore bizantino, Giustiniano, si è preoccupato di far redigere una serie di raccolte delle fonti giuridiche romane, opera imponente, portata a termine in soli cinque anni, dal 529 al 534, grazie all'impegno del suo ministro Triboniano, esperto giurista⁸. All'inizio si prevede solo di aggiornare l'opera di Teodosio e si redasse un nuovo "Codex Iustinianus" (oggi perso). Nel corso del lavoro il programma si ampliò notevolmente: sembrò opportuno riunire non solo le "leges" imperiali sui diversi argomenti o istituti, ma anche – cosa molto più laboriosa – gli "iura", cioè l'insieme delle regole dello "ius", enuncia-

⁷ Valentiniano III era il giovane genero dell'imperatore orientale Teodosio II. Egli era figlio di Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio: era quindi nipote di quest'ultimo, morto nel 423. Fu inadeguato al suo ruolo e durante il suo regno (423-455) si sfaldò praticamente la parte occidentale dell'Impero. La necessità di recezione del Codice Teodosiano in Occidente dimostra ormai l'impermeabilità tra le due parti dell'Impero (ed infatti la legislazione occidentale non fu generalmente in uso in Oriente, perché non recepita). Teodosio II si era proposto di procedere pure ad una raccolta di opinioni dei giuristi ("iura") sui diversi istituti giuridici, ma non vi giunse.

⁸ In effetti, si trattò di un lavoro particolarmente complesso e laborioso, giunto a compimento grazie alla capacità, alle conoscenze giuridiche ed alle raccolte di testi possedute da Triboniano, che seppe pure ampiamente giovare di compilazioni preesistenti. Argomento per argomento si trattava non solo di scegliere i passi più significativi, ma di coordinarli fra loro (... anche con interpolazioni) e farne un complesso normativo coerente: fu opera veramente imponente.

te nel corso dei secoli dai più significativi giuristi romani⁹. In circa tre anni quest'opera imponente fu pronta: nel 533 Giustiniano emanò infatti il "Digesto" (o "Pandette"), cioè gli "iura digesta" riuniti in 50 libri in cui erano riportati, argomento per argomento, i frammenti delle opere dei giuristi romani, che potevano essere utili per approfondire la conoscenza dei singoli istituti giuridici¹⁰. Si trattava di una raccolta poderosa, sino ad allora mai riuscita (nonostante qualche precedente tentativo), grazie alla quale conosciamo la scienza giuridica romana: se non fosse stata realizzata, ben poco si sarebbe conservato della grande e secolare dottrina dei giuristi romani.

Durante l'elaborazione del Digesto apparve importante redigere pure un manuale con i concetti ed i principi generali di tutto il diritto romano, utile soprattutto per gli studenti e per chi volesse conoscerne i punti essenziali. In proposito già esisteva un'opera divulgativa di un giurista del III secolo d.C., le "Institutiones" di Gaio. Su tale modello (l'unica opera del diritto romano giunta fortunatamente sino a noi, rinvenuta nella prima metà del sec. XIX in un palinsesto veronese) furono redatte le "Institutiones" di Giustiniano (in 4 libri), destinate agli studenti (in specie delle due grandi sedi di Costantinopoli e di Berito), emanate pure direttamente come legge imperiale da Giustiniano.

A questo punto il "Codex Iustinianus" di qualche anno prima sembrò superato e da aggiornare anche nella sistematica al più perfezionato metodo di lavoro del Digesto. La Commissione di giuristi presieduta da Triboniano si rimise al lavoro e – sulla base dell'organizzazione del Digesto – predispose il "Novus Codex Iustinianus repetitae praelectionis", detto brevemente poi "Codex" (o Codice), in 12 libri, in cui erano naturalmente riportate – argomento per argomento – le diverse "leges" considerate utili ancora ai tempi giustiniani. Il Codex fu emanato nel 534.

L'imponente lavoro di queste raccolte, tutte giunte sino a noi, non è stato concepito e realizzato in funzione storico-antiquaria per conservare la conoscenza delle acquisizioni giuridiche romane, ma è stato fatto da un

⁹ Con la compilazione giustiniana e con l'opera di Triboniano riemerge la scienza giuridica, nella prospettiva di una restaurazione giuridica, che le condizioni dell'epoca non consentivano, nonostante la persistenza delle scuole di diritto di Costantinopoli e di Berito. Essa però non segna solo un punto basilare per la consegna ai posteri del patrimonio giuridico romano, ma indica anche una ripresa significativa – per quanto temporanea – dell'elaborazione del diritto a livello scientifico.

¹⁰ I frammenti dei singoli giuristi sono riuniti per argomenti, in modo che il lettore abbia a disposizione ciascuno di questi in modo coordinato, con suddivisioni per materia in libri, titoli, capitoli.

principe (tramite suoi collaboratori) di epoca ormai tarda (bizantina) per dotare positivamente il suo impero ed i sudditi di un diritto valido per il proprio tempo. Ne consegue che queste raccolte giuridiche (tutte emanate come leggi, anche le Istituzioni), pur ispirandosi ad un passato venerato, dovevano costituire le regole da rispettare nel sec. VI, per le aspettative di un imperatore (assoluto e cristiano) di tale epoca. I passi dei giuristi romani, quindi, nel momento stesso in cui sono stati riportati, sono stati pure qua e là 'ritoccati' secondo le aspettative dei redattori, oltre che per coordinarli fra loro. Tali 'ritocchi', detti interpolazioni (o spregiativamente nel sec. XVI "emblemata Triboniani") modificano per lo più lo stesso senso del pensiero originario, ma rispondono alle esigenze legislative giustiniane. Naturalmente le interpolazioni non risultano espressamente, ma sono desunte dallo studioso in base a conoscenze logico-filologiche: la critica storica si è affannata a discuterne dal sec. XV in poi, con l'aspirazione di ricostruire l'originario pensiero giuridico romano ("classico") e non solo quello giustiniano. Ciò vale nella prospettiva degli studi di diritto romano, non di quelli dedicati ai tempi successivi, per i quali le raccolte giustiniane sono un punto di partenza per l'analisi della storia giuridica medievale e posteriore (e non un punto d'arrivo per retrocedere alla ricostruzione del diritto romano, come avviene negli studi di diritto romano). Senza dubbio si deve però rilevare l'importanza – positiva o negativa, secondo le diverse valutazioni – del cosciente intervento di Triboniano e collaboratori per sfruttare la grande tradizione dottrina anteriore ma nello stesso tempo per plasmarla per le proprie esigenze di politica legislativa.

L'opera compilativa di Giustiniano, già di per sé sin qui imponente, non si è arrestata a raccogliere (ma pure coordinare ed aggiornare) tutto il diritto precedente, ma è proseguita con la sua legislazione successiva: lo stesso imperatore ha quindi fatto redigere una quarta raccolta, quella delle "Novellae constitutiones" (detta poi rapidamente "Novelle") comprendente le 168 "costituzioni" (= leggi) da lui emanate nel trentennio posteriore. In tal modo la sua opera poté dirsi conclusa. Egli fu convinto di conservarla così nel tempo, al punto da vietare di sottoporla ad interpretazioni e commenti (divieto peraltro disatteso). Nel suo complesso la poderosa opera delle quattro compilazioni (Digesto, Istituzioni, Codice e Novelle) fu poi detta secoli dopo "corpus iuris civilis".

Quando Giustiniano, verso la fine della vita, riuscì a riconquistare l'Italia, vi estese queste raccolte con la "Pragmatica Sanctio" del 554, emanata su richiesta del pontefice del tempo ("pro petitione Vigili"), in sostituzione del diritto teodosiano (rimasto invece in uso oltre le Alpi per le popolazioni di

tradizione romana). La conquista longobarda di buona parte della penisola vi fece però abbandonare (o notevolmente ridurre) la portata del diritto giustiniano, che restò invece in uso ancora a lungo nell'Italia meridionale.

Delle raccolte giustiniane si perse comunque la traccia nell'alto medioevo, e soprattutto del Digesto, l'opera più raffinata fra esse, ma anche più significativa della dottrina giuridica romana. Solo nel sec. XI le migliori condizioni culturali italiane fecero riemergere dall'oblio i "libri legales" giustiniani, che ripresero ad essere usati e studiati nel loro complesso grazie al recupero fattone da Irnerio e dalla "scuola di Bologna", di cui si dirà a suo tempo¹¹. In tal modo essi sono stati al centro del diritto europeo continentale sino alla fine del sec. XVIII e si sono rivelati basilari per la costruzione del "diritto comune" in Europa tra medioevo ed età moderna, nonché per la diffusione sovranazionale di un complesso di concetti, di istituti e di principi giuridici, che – specie in campo privatistico – sono divenuti patrimonio comune dei giuristi del mondo.

Senza il "corpus iuris" giustiniano non solo si sarebbe persa nella quasi totalità la grande esperienza dottrina romana¹², ma anche la scienza giuridica non avrebbe avuto – dal sec. XI in poi – una delle basi su cui svilupparsi. L'opera di Giustiniano non può quindi essere dimenticata.

LE RACCOLTE GIUSTINIANEE

I "libri legales" giustiniani hanno avuto nel corso dei secoli numerose edizioni. L'edizione critica attualmente in uso è quella di Mommsen-Krueger, apparsa negli ultimi decenni del sec. XIX, frutto di un attento confronto fra i diversi manoscritti: il primo volume pubblica il testo di Istituzioni e Digesto, il secondo il Codice, il terzo le Novelle.

¹¹ Nell'alto medioevo si persero ben presto le tracce della compilazione giustiniana nel suo complesso: le sue costruzioni dottrinarie erano troppo raffinate, per poter essere anche solo capite da una cultura molto impoverita (quando c'era). Ciò avvenne soprattutto per la compilazione più elevata, il Digesto. Del Codice circolarono in Occidente alcuni limitati estratti o sunti ("epitomi"); un po' più diffusa fu l'opera più semplice, cioè il manuale elementare delle Istituzioni, anch'esso in forma epitomata. Qualcosa si tramandò tramite la cultura ecclesiastica, ma per lunghi secoli il gran lavoro giustiniano restò sepolto nell'oblio, sino alla riscoperta tra la fine del sec. XI ed i primi anni del successivo, nell'Italia centrale: se ne riparlerà.

¹² In pratica al di fuori della compilazione giustiniana abbiamo oggi solo il manuale delle Istituzioni di Gaio (conservato nella sua completezza dal palinsesto veronese), i "Fragmenta Vaticana" (altro palinsesto scoperto da Angelo Mai con passi di giuristi romani) e i frammenti legislativi riportati dalla Lex romana Wisigothorum.

Si riporta – dall'edizione di Berlino del 1902 – la riproduzione di parte della prima pagina del Digesto, riguardante il titolo “De iustitia et iure” del primo libro, del quale sono riportati parte del primo frammento (di Ulpiano) ed i frammenti 5 e 6 (di Ermogeniano e di Ulpiano).

DOMINI NOSTRI SACRATISSIMI PRINCIPIS
IUSTINIANI
IURIS ENUCLEATI EX OMNI VETERE IURE COLLECTI
DIGESTORUM SEU PANDECTARUM
LIBER PRIMUS.

I¹.

DE IUSTITIA ET IURE.

1² *ULPIANUS libro primo institutionum* Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat, est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.

2 Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum³. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam pri-

perunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desiderant esse servi.

5 *HERMOGENIANUS libro primo iuris epilonarum* Ex hoc iure gentium introducta bella, discretas gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam quae iure⁶ civili introductae⁷ sunt.

6⁸ *ULPIANUS libro primo institutionum* Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei⁹ servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus. Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos: τὸν νόμον οἱ μὲν ἔγραφοι, οἱ δὲ ἀγραφοί.¹⁰

7 *PAPINIANUS libro secundo definitionum* Ius autem civile est, quod ex legibus, placitis scitis, senatus

In ogni frammento è indicata la fonte (con l'autore). Gli editori hanno precisato i paragrafi all'interno di ogni frammento (ed in nota le varianti). Il sistema attuale di citazione si basa sulla numerazione di frammenti (e paragrafi) di questa edizione; quello medievale faceva invece riferimento alle parole iniziali dei frammenti.

DAL TARDO IMPERO ROMANO OCCIDENTALE AI REGNI ROMANO-GERMANICI

SOMMARIO: 1. Invasioni barbariche in occidente, Impero romano-bizantino in oriente. – 2. I Germani. – 3. I regni romano-germanici. – 4. L'Italia prima ostrogota, poi bizantina. – 5. La Chiesa e il monachesimo.

1. *Invasioni barbariche in occidente, Impero romano-bizantino in oriente*

L'Impero romano, per quanto in difficoltà, in Oriente è riuscito in qualche modo a reggere alla crisi economico-finanziaria e sociale, ma in specie istituzionale e militare; in Occidente no. I popoli germanici, che premevano ai confini, in parecchi casi erano già stati autorizzati come "foederati" ("foedus" = patto) con accordi a varcarli ed a sistemarsi in specifici terreni imperiali con l'impegno di difenderli da altre intrusioni; non sempre tali accordi hanno retto, con l'invasione quindi di altre terre e con l'avvio in Occidente di quelle migrazioni, che ne hanno modificato del tutto la geografia politica nel sec. V.

Sin dai primi anni del secolo i Visigoti del re Alarico sono penetrati in Italia, saccheggiando anche Roma nel 410, per sistemarsi poi con un loro regno fra la Gallia meridionale e la Spagna (418): da questa hanno cacciato i Vandali (giuntivi un decennio prima), che sono quindi passati in Africa (429), conquistata con violenza in pochi anni e da cui nel 455 si sono lanciati nel noto sacco di Roma. Nel frattempo i Franchi si erano installati in parte della Gallia, i Burgundi (quali federati) tra questa e l'attuale Svizzera, mentre le spedizioni degli Unni partivano dalla Pannonia (attuale Ungheria, ove avevano le loro basi) e terrorizzavano quasi ogni anno ampie zone